



**Regione Toscana**

**Direzione Ambiente ed Energia  
Settore VIA - VAS**

**CONFERENZA DI SERVIZI  
(art. 14-ter della L. 241/1990, L.R. 40/2009)**

**Riunione del 12/07/2022**

**Oggetto:** PAUR ex Dlgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, progetto di “*Potenziamento dell’impianto esistente di stoccaggio e trattamento rifiuti*”, nel Comune di Santa Maria a Monte (PI).  
**Proponente:** Ecovip Srl.

Il giorno 12 Luglio 2022 alle ore 10.15 presso il Settore VIA – in modalità videoconferenza – la Responsabile del Settore VIA VAS Arch. Carla Chiodini apre la quarta riunione della Conferenza dei Servizi (CdS), convocata in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14-ter della Legge 241/1990 con nota del 28/06/2022 Prot. n.0259310 ai sensi del comma 7 dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR) in oggetto.

All’odierna riunione sono stati convocati i Soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni ricomprese nel PAUR e gli altri Soggetti interessati, al fine di effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici, acquisire pareri, valutazioni ed elementi informativi, di seguito riportati:

Provincia di Pisa, Comune di Santa Maria a Monte, Comune di Castelfranco di Sotto, Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale – Bacino dell’Arno, IRPET, ARPAT – Dipartimento di Pisa Azienda USL Toscana Nord Ovest, Acque SpA, Autorità Idrica Toscana, Consorzio 1 Toscana Nord ed i seguenti Settori regionali: Autorizzazioni Rifiuti, Servizi pubblici locali, energia, inquinamenti e bonifiche, Sismica, Tutela della Natura e del Mare, Genio Civile Valdarno Inferiore, Tutela Acqua, Territorio e Costa, Idrologico e Geologico Regionale e Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio;

è stato altresì convocato il proponente Ecovip Srl, ai sensi della L. 241/1990;

dell’odierna riunione della CdS è stato dato avviso sul sito web della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 25, comma 3 bis della L.R. 40/2009 e, a seguito della pubblicazione dell’avviso, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Dalla verifica della validità delle presenze, nonché delle deleghe prodotte, risultano presenti:

<b>Soggetto</b>	<b>Rappresentante</b>	<b>Funzione</b>
ARPAT	Marco Paoli	Responsabile
Comune di Santa Maria a Monte	Francesca Ringressi	Responsabile
Comune di Santa Maria a Monte	Paolo Di Carlo	Segretario Comunale

Sono presenti in rappresentanza della Società proponente Ecovip Srl: Edo e Ulisse Carli;

in rappresentanza dei consulenti del proponente sono presenti: Simone Bonari, Alina Enoiu ed Alessandro Nucci;

sono infine presenti i funzionari regionali: Alessio Nenti e Daniela Quirino del Settore VIA e Laura Cantiani per il Settore autorizzazioni rifiuti;

per Arpat è presente Andrea Villani;

Il Settore VIA ricorda che il procedimento è finalizzato al rilascio del PAUR e che i lavori della CdS prevedono una prima fase di valutazione della compatibilità del progetto in esame e, in caso di proposta di pronuncia favorevole di compatibilità ambientale, una seconda fase di acquisizione delle determinazioni dalle Amministrazioni competenti in relazione al rilascio dei titoli abilitativi ricompresi nel PAUR, riportate nella successiva tabella.

<b><i>Titolo abilitativo</i></b>	<b><i>Soggetto che rilascia il titolo abilitativo</i></b>
Parere ai fini della variante allo strumento urbanistico comunale	Comune di Santa Maria a Monte (PI)
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), che ai sensi dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. comprendente le seguenti autorizzazioni: - autorizzazione alle emissioni in atmosfera; - autorizzazione agli scarichi; - autorizzazione unica alla realizzazione ed all'esercizio per gli impianti di smaltimento rifiuti.	Regione Toscana - Settore Autorizzazioni Rifiuti

### **SINTESI DEI LAVORI DELLA CONFERENZA IN CORSO**

Si richiama integralmente il verbale della precedente seduta di Conferenza dei Servizi del 24/05/2022 unitamente ai contributi istruttori ed ai pareri in esso richiamati.

Si ricorda che la riunione si è conclusa con l'aggiornamento dei lavori ad una nuova seduta, in ragione della rilevata necessità di acquisire da parte del Proponente ulteriori elementi di chiarimento e di dettaglio necessari per valutare le misure di mitigazione necessarie per garantire la sostenibilità ambientale dell'installazione e che si elencano di seguito:

- le controdeduzioni del Proponente in merito alla sanzione per movimento terre effettuata dal Genio Civile Valdarno Inferiore e relativi aggiornamenti da parte del Genio Civile stesso;
- chiarimenti dal Comune in merito alla legittimità del manufatto già in parte realizzato in forza al Permesso a Costruire n. 19/001 del 11 marzo 2019;
- chiarimenti da parte del CTR in merito all'applicabilità del Dlgs. 105/2015 all'impianto in oggetto.

### **AGGIORNAMENTO SUL PROCEDIMENTO**

in data 06/06/2022 (Prot. n. 0231164) il Settore VIA ha trasmesso il verbale della terza riunione di Conferenza di Servizi, tenutasi in data 24/05/2022 e contestualmente ha richiesto al Comune di Santa Maria a Monte di esprimersi in merito alla legittimità del manufatto già in parte realizzato in forza al Permesso a Costruire n. 19/001 del 11 marzo 2019 e al Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, di fornire aggiornamenti in merito ad eventuali sviluppi circa il procedimento sanzionatorio;

in data 07/06/2022 (Prot. n. 0232026), sulla base di quanto emerso nella terza riunione di Conferenza di Servizi, il Settore VIA ha avanzato una richiesta di parere tecnico alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco e nello specifico al Comitato Tecnico Regionale (CTR) in merito all'applicabilità del Dlgs. 105/2015 all'impianto in oggetto alla luce di quanto espresso nella sentenza del Tar Marche e confermato in appello dalla recentissima sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 490 del 25 gennaio 2022 e di quanto asserito nella risposta al quesito n.16 del tavolo di coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale del Dlgs. 105/2015;

in data 16/06/2022 (Prot. 0246096) il proponente ha depositato le proprie controdeduzioni alla sanzione per movimento terre effettuata dal Genio Civile Valdarno Inferiore; a seguito della nota Prot. 0259310 del 28/06/2022 di richiesta dei pareri e dei contributi tecnici istruttori sui suddetti chiarimenti ai vari Soggetti interessati inizialmente, sono stati acquisiti i pareri di: Comune di Santa

Maria a Monte (Prot. 0256554 del 27/06/2022 e Prot. n.0272534 del 07/07/2022), nonché i contributi tecnici istruttori dei seguenti Settori regionali: Genio Civile Valdarno Inferiore (Prot. 0271180 del 06/07/2022) e Programmazione Viabilità (Prot. 0262355 del 30/06/2022);

in data 01/07/2022 con nota prot. n. 0272539, assegnata al Settore scrivente solo in data 07/07/2022, il Proponente ha ritenuto opportuno presentare le controdeduzioni alle osservazioni n. 4, 5, 6 e 7 ed ulteriori integrazioni inerenti il rilascio della Variante Urbanistica;

tutta la documentazione afferente al procedimento, fatto salvo gli elaborati riservati, nonché i risultati delle consultazioni svolte e i pareri acquisiti sono stati pubblicati sul sito web della Regione Toscana ai sensi dell'art. 24, comma 7 del D.Lgs. 152/2006;

### **ULTERIORI PARERI E CONTRIBUTI ISTRUTTORI**

**- Comune di Santa Maria a Monte** con parere prot. n. 0256554 del 28/06/2022 conferma che allo stato degli atti il manufatto, già in parte realizzato in forza al Permesso a Costruire n. 19/001 del 11 marzo 2019, gode della presunzione di legittimità e con successivo parere prot. n.0272534 del 07/07/2022 si esprime in merito alla Variante Urbanistica e dunque all'interpretazione della nuova versione dell'art. 44 delle NTA formulata dalla proponente; riportando quanto segue: *"Si ricorda come art. 44 delle NTA, nell'attuale versione, preveda che " All'interno delle aree individuate con la suddetta classificazione, sono consentite attività di deposito materiali edili, deposito e trattamento di materiale inerte, stoccaggio di rifiuti non pericolosi nel rispetto ed in conformità degli atti deliberativi e delle autorizzazioni rilasciate dalla Regione Toscana o dell'Amministrazione Provinciale di Pisa". L'eliminazione della parola "non pericolosi", così come indicato nella nota del legale della proponente dell'11 marzo 2022, porterebbe alla seguente formulazione: "All'interno delle aree individuate con la suddetta classificazione, sono consentite attività di deposito materiali edili, deposito e trattamento di materiale inerte, stoccaggio di rifiuti nel rispetto ed in conformità degli atti deliberativi e delle autorizzazioni rilasciate dalla Regione Toscana o dell'Amministrazione Provinciale di Pisa". Appare dunque evidente che anche con la nuova proposta formulazione del suddetto art. 44, sull'area possano essere consentite solo attività di stoccaggio di rifiuti e non il trattamento, consentito invece soltanto per il materiale inerte e non per i rifiuti in genere. A tale riguardo si richiama nuovamente il contributo di questi uffici del 25 gennaio 2022 (n. prot. 0001129), con il quale si osserva che "la proposta di modifica dell'art. 44 delle NTA del RU contenuta nella relazione e documento di verifica di assoggettabilità a Vas, riportava un testo che non porterebbe comunque l'impianto alla conformità urbanistica, in quanto nella stessa proposta di modifica il trattamento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi non è contemplato".*

*Il Consiglio Comunale di questo Ente, con delibera n. 9 del 13 gennaio 2022, anch'essa fatta oggetto di contributo, ha d'altra parte chiaramente evidenziato come "In tale zona urbanistica infatti è consentito lo svolgimento di attività di solo stoccaggio di rifiuti NON PERICOLOSI, escludendo il trattamento di qualsiasi rifiuto e lo stoccaggio di rifiuti pericolosi". Quanto alla differenza tra la nozione di "stoccaggio" e quella di "trattamento", si rinvia alle definizioni contenute nell'art. 183 del D.lgs 152 del 2006, secondo cui:*

*- "aa) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta";*

*- "s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento";*

*Anche la giurisprudenza ritiene d'altra parte netta tale distinzione, osservando che la "progettata infrastruttura comunale non integra, infatti, gli estremi del 'trattamento' in senso proprio (dovendosi intendere per tali le "operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento": art. 183, lett. s, del d.lgs. n. 152/2006), ma si esaurisce nel mero 'stoccaggio' temporaneo dei rifiuti [...] in vista del loro successivo trasferimento presso gli impianti di recupero e smaltimento (cfr. art. 183, lett. aa, del d.lgs. n. 152/2006, ove lo stoccaggio figura identificato nelle "attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla Parte quarta del presente decreto, nonché nelle attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima Parte quarta")".*

*In sostanza, dunque, la proposta di modifica dell'art. 44 delle NTA comunali non consente comunque la conformità normativa del progetto predisposto dal proponente ed oggetto di conferenza, non risultando dunque idoneo alla destinazione urbanistica dell'area.";*

**- Settore regionale Genio Civile Valdarno Inferiore** con parere prot. n. 0271180 del 06/07/2022 ha sintetizzato quanto emerso con il sopralluogo del 21/04/2022, riportando quanto segue: *“è stata accertata l'esecuzione di lavori di movimento terra riguardanti circa 130 metri lineari del fosso appartenente al reticolo idrografico individuato con codice BV7011. Nel corso del sopralluogo è stata eseguita una misurazione rilevando che il plinto di fondazione dello spigolo Ovest della tettoia industriale adiacente al corso d'acqua, ad oggi, è posizionato ad una distanza maggiore ai 10 mt dal ciglio superiore dello stesso, anche se è evidente, dal confronto tra le immagini aeree contenute nella banca dati cartografica Google Earth Pro con le misure rilevate sul posto, lo spostamento planimetrico del fosso, in allontanamento dal medesimo spigolo Ovest della tettoia industriale, di circa 3,50 metri. In conseguenza di quanto sopra accertato e della conseguente violazione della norma di cui all'art.9, comma 1, della L.R. n.80/2015 è stata pertanto emessa una sanzione amministrativa pecuniaria a carico della suddetta società ECOVIP S.R.L. La medesima società, con nota acquisita al protocollo regionale con n. 262732 del 30/06/2022, ha comunicato di aver provveduto al pagamento della suddetta sanzione in misura ridotta in data 23/06/2022, rappresentando altresì di non aver spostato il fosso ma di averlo semplicemente assoggettato, in sede di manutenzione, ad interventi di ricavatura.”*

In merito alla sussistenza di motivi ostativi al rilascio delle autorizzazioni, il Settore regionale evidenzia quanto segue: *“di non aver riscontrato, al momento, motivi ostativi al rilascio delle autorizzazioni richieste, salvo la necessità di ufficializzare da parte della Proponente l'attuale stato dei luoghi. Quanto sopra fermo restando la legittimità del realizzato da verificare, come già rappresentato nella seduta della conferenza di servizi del 24/05/2022, da parte dell'Amministrazione Comunale. Infine in merito alla variante allo strumento urbanistico comunale, come più volte già ribadito, questo Ufficio resta in attesa delle determinazioni che vorrà adottare il Comune di Santa Maria a Monte, al fine dell'eventuale attivazione del procedimento di competenza di questo Settore inerente il controllo delle indagini geologiche, idrauliche e sismiche di cui al DPGR n.5/R/2020, nei casi previsti dal medesimo regolamento. Si rappresenta sin da ora che tale fattispecie risulta comunque da ricondursi alla procedura prevista all'art. 9 dello stesso regolamento, “Modalità di controllo delle indagini di varianti approvate mediante conferenza di servizi”;*

**- Settore regionale Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale** con parere prot. n. 0262355 del 30/06/2022, conferma quanto già evidenziato con il parere 20/12/2020 non rilevando elementi di particolare interesse per quanto di competenza.

Il Settore VIA dà atto che l'Azienda USL Toscana Nord Ovest non ha fatto pervenire alcun parere nel corso del procedimento;

#### **ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE**

I presenti danno atto che il progetto esaminato è rappresentato dalla documentazione complessivamente di seguito riepilogata:

1. Documentazione iniziale presentata a corredo dell'istanza in data 29/09/2020 e 01/10/2020 (protocollo regionale nn. 0330526 e 0335288);  
Studio di Impatto Ambientale  
SIA.RT.01-Quadro progr. e vinc.  
SIA.RT.02-Quadro progettuale  
SIA.RT.03-Quadro ambientale  
SIA.RT.01.All.I-Elaborato socio-eco  
SIA.RT.04-SNT  
SIA.EG.01\_VINCOLI PIT-PPR  
SIA.EG.01\_CARTOGRAFIA PGRA-PAI  
Documentazione Tecnica (ex D.G.R. n.1227/2015-Allegato C):  
E.0 Domanda di AIA  
E.1 RELAZIONE TECNICA (\*)  
E.2 MODULISTICA (SCHEDE AIA RIFIUTI)  
SCHEDE A Identificazione dell'installazione  
SCHEDE B Precedenti autorizzazioni dell'installazione e norme di riferimento  
SCHEDE C Capacità produttiva  
SCHEDE D Materie prime e prodotti intermedi

SCHEDE E Emissioni  
SCHEDE F Sistemi di contenimento  
SCHEDE G Produzione rifiuti  
SCHEDE H Energia  
E.2.1 Estratto topografico in scala adeguata  
E.2.2 Stralcio dello Strumento Urbanistico Comunale vigente  
E.2.3 Lay-out dell'installazione in scala adeguata  
E.2.4 Produzione Rifiuti  
E.3.1 Planimetria dell'installazione (emissioni in atmosfera)  
E.3.2 Planimetria dell'installazione (rete idrica)  
E.3.3 Valutazione previsionale di impatto acustico  
E.3.4 Planimetria aree di deposito temporaneo/stoccag./trattam. Rifiuti  
E.4 Sintesi non tecnica  
E.5 Piano di gestione della AMD (art.43, D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i. )  
E.6 Ricevuta di versamento della tariffa istruttoria  
E.7 Dichiarazione di asseverazione del versamento  
E.8 Piano di monitoraggio e controllo  
E.9 Piano per il ripristino dell'area (dopo cessazione attività)  
E.10.ALLEGATI  
10\_All\_01 Tabella di sintesi delle BAT applicate  
10\_All\_02 Relazione geologica a cura del Geol. Eraldo Santarnecchi  
10\_All\_03 Titolo di disponibilità dell'area che ospita lo stabilimento  
10\_All\_04 Certificato ISO 9001:2015 – Certificato ISO 14001:2015  
10\_All\_05 Procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento  
10\_All\_06 Schede tecniche produttori materie prime

Progetto definitivo costituito da:

PROG01\_1 RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA IMPIANTO ECOVIP  
PROG01\_2 PIANO ACQUE METEORICHE DILAVANTI  
PROG01\_3 PIANO MONITORAGGIO E CONTROLLO  
PROG01\_4 STUDIO METEO DIFFUSIONALE  
PROG01\_T01 STATO ATTUALE  
PROG01\_T02 STATO PROGETTO  
PROG01\_T03 AREE IMPIANTO  
PROG01\_T03\_1 DETTAGLIO TETTOIA  
PROG01\_T03\_2 DETTAGLIO TRITURATORE MOBILE  
PROG01\_T03\_3 DETTAGLIO SERBATOI  
PROG01\_T03\_4 DETTAGLIO TRITURATORE SOSTITUTIVO  
PROG01\_T04 VIABILITA'  
PROG01\_T05 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE DILAVANTI  
PROG01\_T06 SORGENTI RUMORE

**2.** Documentazione presentata rispettivamente in data 12/11/2020 e 17/11/2020 a completamento formale dell'istanza (protocollo regionale nn. 0392920 e 0398862);

PROG02\_1 RELAZIONE INTEGRAZIONI IMPIANTO ECOVIP  
PROG02\_ALL\_01 RELAZIONE INTEGRATIVA LOTTA ANTINCENDIO  
PROG02\_T01 PLANIMETRIA INTEGRATIVA LOTTA ANTINCENDIO

**3.** Documentazione integrativa depositata in data 27/08/2021 (prot. regionali nn. 0338541, 0338538, 0338536, 0338535, 0338531, 0338530, 0338529, 0338528);

RTI.01\_Relazione di Risposta alle richieste di Integrazioni

- Allegati

A-1\_Relazione Idrogeologica

A-2\_Relazione Tecnica Terreni

A-3\_Rapporti di prova acque profonde e terreni

A-4\_Aggiornamento Piano di Monitoraggio e Controllo

B-1\_Schema gestione rifiuti

B-2\_Parere ComandoVVFF\_15.03.2019  
B-3\_Schema flussi impianto  
B-4\_Procedura accettazione test rifiuti liquidi  
B-5\_Procedura Radio sorveglianza  
B-6\_Procedura Gestione Rifiuti e Accettazione Materiali  
B-7\_Piano di Emergenza e relativa trasmissione  
B-8\_Relazione di verifica ai disposti del D-Lgs. 105/2015  
B-9\_Procedura Gestionale frantumatori metallici  
D-1\_Dichiarazione conformità urbanistica  
E-1\_Relazione DirezioneLavori\_Osservazioni  
- Elaborati grafici  
T01\_SIA.EG.03\_Distanza dell'Installazione da insediamenti residenziali  
T02\_Aggiornamento impianto AMD  
T03\_Aggiornamento Dettaglio Serbatoi rifiuti liquidi  
T04\_Planimetria layout stabilimento/stoccaggio

4. Documentazione integrativa volontaria ricevuta in data 27/09/2021 (prot. regionali nn. 0372848, 0372843, 0372811 e 0372817) ed in data 28/09/2021 (prot. regionale n.0374178);

C-1\_Istanza\_n.1358\_rinnovo\_concessione\_acque pubbliche  
C-2\_Istanza\_concessione\_area\_demanio\_idrico  
C-3\_PlanivolumetricoInsediamento\_distanze\_rete\_fosse

5. Documentazione integrativa volontaria di chiarimento presentata in data 23/11/2021 e 24/11/2021 (prot. Regionali nn. 0454428, 0456437 e 0456439);

Elaborati tecnici

1\_RTI.03\_Relazione di Risposta alle richieste di Integrazioni CDS 28.09.2021

2\_PROG03\_1\_Relazione tecnico illustrativa modalità gestione rifiuti

3\_Protocollo miscelazione rifiuti

4\_Procedura operativa gestione EoW

5\_Procedura sorveglianza radiometrica

6\_Relazione aggiornamento Valutazione SEVESO

- Allegati

1\_Planimetria con distanze della nuova tettoia dalle fosse tergalì e laterali di scolo acque piovane (Arg. Nucci);

2\_Relazione di variante al RU (Ing. Pagni);

3\_Istanza Pratica Demanio;

4\_Pratica derivazione Acque;

- Elaborati grafici

PROG01\_T04\_Planimetria\_layout\_stabilimento\_stoccaggio\_R1

6. Documentazione integrativa volontaria depositata con nota Prot. 0019055 del 19/01/2022:

- Elaborati tecnici

1\_RTIV.04\_Relazione con Integrazioni Volontarie per CDS 26.01.2022

2\_PMC\_ImpiantoEcovip\_rev\_Integrazioni\_2

- Elaborati grafici

3\_PROG04\_T01\_AggiornamentoPuntiMontoraggio

7. Documentazione integrativa volontaria depositata con nota Prot. nn. 0110544 e 0110545 del 17/03/2022:

- Elaborati tecnici

1\_RTI.05\_Relazione di Risposta alle richieste di Integrazioni CDS 26.01.2022

2\_PMC\_ImpiantoEcovip\_rev\_Integrazioni\_3

3\_Parere\_controdeduzioni\_DCC\_SantaMariaMonte\_n.9\_13.01.2022\_legaleEcovip

4\_Procedura sorveglianza radiometrica\_R1

5\_Procedura\_miscelazione\_rifiuti\_R1

6\_Tabella\_EER\_int.26.01.2022

- Elaborati grafici

7\_Planimetria con distanze della nuova tettoia dalle fosse tergalì e laterali di scolo acque piovane (Arch. Nucci);

8\_PROG01\_T02\_Aggiornamento\_2\_impianto\_AMD  
9\_PROG01\_T04\_Planimetria\_layout\_stabilimento\_stoccaggio\_R2  
10\_PROG01\_T07\_Planimetria\_recuperoAMD\_tettoie

8. Documentazione integrativa volontaria depositata con nota Prot n 0142948 del 05/04/2022:  
PMC\_ImpiantoEcovip\_rev\_Integrazioni\_4  
PROG04\_T03\_Recupero\_AMD\_tettoie\_R01

9. Documentazione integrativa volontaria depositata con nota Prot. n. 0246096 del 16/06/2022:  
Scritti\_difensivi\_e\_allegati\_del\_27.05.2022

10. Documentazione integrativa volontaria depositata con nota Prot. n. 0272539 del 07/07/2022:  
lettera\_trasmissione\_integrazioni\_volontarie\_Ecovip\_01.07.22  
Parere\_controdeduzioni\_DCC\_SantaMariaMonte\_legaleEcovip\_11.03.22

### **DISCUSSIONE IN CONFERENZA**

La Conferenza, a seguito dei vari approfondimenti effettuati, degli esiti del sopralluogo effettuato dal Genio Civile Valdarno Inferiore in data 21/04/2022 e di quanto attestato dal Comune di Santa Maria a Monte nel parere del 28/06/2022, prende atto che in merito alla verifica dei criteri localizzativi previsti nell'ambito del PRB, è rispettata la distanza di dieci metri tra il confine dell'impianto e il ciglio di sponda del più vicino corso d'acqua, per cui non sussiste il criterio escludente n. 5: *“Aree di cui al comma 1 dell'art. 1 della LR 21/2012 “Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua” ossia alvei, golene, argini e aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua di cui al quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale previsto dall'articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), come aggiornato dai piani di assetto idrogeologico (Pai)”*;

In merito all'applicabilità all'impianto in oggetto del Dlgs. 105/2015, si dà atto che l'Ing. Soremic della Direzione Regionale VV.F. Toscana ha comunicato, per le vie brevi, che la prossima riunione del CTR si terrà in data 29/07/2022 e nell'ambito della quale verrà esaminata la richiesta di parere che il Settore VIA ha avanzato con nota prot. n. 0232026 del 07/06/2022;

In merito alla conformità dell'ampliamento impiantistico, oggetto del seguente procedimento, al Regolamento Urbanistico vigente nel Comune di Santa Maria a Monte, si prende atto che il Proponente ha presentato la seguente variante al Regolamento Urbanistico comunale di Santa Maria a Monte: modifica dell'articolo 44 delle N.T.A. del RU stesso, come riportato di seguito: *“Art.44 – Attività di recupero, trattamento e riciclo materiali 1. All'interno delle aree individuate con la suddetta classificazione, sono consentite attività di deposito materiali edili, deposito e trattamento di materiale inerte, stoccaggio di rifiuti nel rispetto ed in conformità degli atti deliberativi e delle autorizzazioni rilasciate dalla Regione Toscana o dell'Amministrazione Provinciale di Pisa.”* che risulta in linea con l'assetto impiantistico e con le attività di gestione dei rifiuti (in particolare operazioni di stoccaggio rifiuti) richieste in autorizzazione dal proponente (ricomprese in AIA ai sensi dell'art.208 Dlgs. 152/06);

Terminato il chiarimento degli aspetti evidenziati nella precedente seduta di Conferenza ed illustrati i contributi pervenuti, il Settore VIA dà la parola ai presenti per gli eventuali interventi;

In merito alla Variante Urbanistica, **il Proponente** precisa che l'area oggetto di ampliamento sarà dedicata esclusivamente alle attività di “stoccaggio” e non “trattamento” dei rifiuti pericolosi;

**La dott.ssa Cantiani, del Settore Autorizzazione Rifiuti**, conferma che ai fini autorizzativi l'area di ampliamento sarà dedicata allo stoccaggio di rifiuti e alle operazioni ad esso connesse;

**Il Comune di Santa Maria a Monte** ribadisce la propria contrarietà alla Variante Urbanistica presentata, visto che negli elaborati presentati dal Proponente si parla di stoccaggio e trattamento rifiuti, come riportato nel parere legale depositato dal Proponente il 07/07/2022 e per le motivazioni riportate nel parere espresso dal Consiglio Comunale. Il Comune ritiene che non vi siano indicazioni per il superamento del dissenso in quanto il Consiglio Comunale si è già espresso in materia.

Inoltre precisa che, con riferimento a quanto emerso in data odierna nel corso della Conferenza dei Servizi, e cioè il fatto che la riunione del Comitato tecnico regionale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 105/2015, al fine di valutare se nel caso di specie debba essere effettivamente applicata la normativa di cui al D.Lgs. 105/2015, si svolgerà in data 29 luglio 2022, il Comune di Santa Maria a Monte esprime la propria assoluta contrarietà alla conclusione del procedimento ed al conseguente eventuale rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale nei confronti di Ecovip S.r.l. in attesa di conoscere le decisioni definitive dello stesso.

Si ritiene infatti che l'eventuale rilascio dell'autorizzazione sia in contrasto con quanto comunicato con i pareri e contributi già trasmessi e non in linea con la giurisprudenza nazionale ed europea sul tema, oltre che con le relative normative.

**Il Settore VIA** chiede al Proponente di depositare una relazione che faccia chiarezza tra quanto depositato negli elaborati progettuali e la nota legale del 7 luglio in merito alla variante urbanistica richiesta ai fini delle attività di stoccaggio e trattamento.

**Il Proponente** ritiene di avere già fornito tutti i chiarimenti necessari, ma comunque si dichiara disponibile a depositare un documento di chiarimento ad uso del Comune.

**Il Comune di Santa Maria a Monte** richiede al Proponente di verificare tutta la documentazione presentata a supporto della richiesta di variante, in particolare il documento di verifica di assoggettabilità a VAS presentata il 23 novembre 2021: *All\_2\_Relazione\_di\_variante\_al\_RU\_IngPagni.pdf*.

Il Segretario comunale lascia la riunione alle ore 11.10.

**Arpat**, conferma i pareri già inviati.

Attesa la necessità di acquisire il parere finale del CTR per le motivazioni già espresse nel corso del procedimento, e considerato che l'ing. Soremic ha comunicato per le vie brevi che la prossima seduta del CTR è programmata per il giorno 29/07/2022, la conferenza ritiene di poter concludere nel corso dell'odierna seduta le valutazioni di impatto ambientale ma di dover programmare una nuova seduta per l'acquisizione delle determinazioni finali per il rilascio del PAUR.

Terminata la discussione, i partecipanti alla Conferenza procedono quindi a svolgere le considerazioni di seguito riportate riguardo alla compatibilità ambientale del progetto presentato, sulla base dell'istruttoria condotta allo scopo dal Settore VIA, con riferimento alla documentazione complessivamente presentata dal proponente, ai pareri e ai contributi tecnici istruttori pervenuti ed espressi nel corso dell'odierna seduta, nonché alle osservazioni del pubblico e alle controdeduzioni del proponente.

### **ISTRUTTORIA INTERDISCIPLINARE AI FINI VIA**

Con riferimento ai contributi e ai pareri pervenuti fino alla data odierna ed espressi nel corso delle riunioni della Conferenza svoltasi, risulta che ai fini della compatibilità ambientale dell'opera:

- ARPAT – Settore VIA/VAS: esprime una posizione favorevole subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni gestionali ai fini AIA;
- IRPET: esprime posizione favorevole;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale: analizza gli strumenti di piano vigenti;
- Settore regionale Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio: esprime posizione favorevole con prescrizioni;
- Settore regionale Sismica: evidenzia la non sussistenza di elementi di propria competenza;
- Comune di Santa Maria a Monte: esprime parere sfavorevole, con riferimento all'acquisizione del parere del CTR art. 6 del Dlgs. 105/2015 e per la Variante urbanistica conseguente al rilascio dell'AIA per effetto dell'art. 208 del Dlgs. 152/2006 (elementi afferenti ad aspetti autorizzativi e non valutativi);
- Acque SpA: esprime parere favorevole con prescrizioni;
- Settore Autorizzazioni Rifiuti: si esprime parere favorevole con il rilascio dell'AIA;
- Settore regionale Genio Civile Valdarno Inferiore: esprime una posizione favorevole;
- Settore regionale Servizi Pubblici Locali Energia, Inquinamenti e Bonifiche: esprime parere favorevole, vista la verifica del rispetto della distanza di dieci metri tra il confine dell'impianto e il ciglio di sponda del più vicino corso d'acqua;



Dall'istruttoria interdisciplinare condotta emerge quanto segue:

### ASPETTI PROGRAMMATICI

In riferimento al Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 28 del 3 febbraio 2017), l'area ove ricade l'impianto in oggetto ricade tra le aree a pericolosità da alluvione media (P2), disciplinate dagli artt. 9 e 10 delle norme di piano. Nelle aree P2 la Regione disciplina le condizioni di gestione del rischio idraulico per la realizzazione degli interventi. Vista la tipologia delle modifiche in oggetto (modifiche a carattere impiantistico), non è necessaria l'espressione del parere dell'Autorità di bacino distrettuale;

In riferimento al Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Arno, approvato con DPCM 6 maggio 2005 (GU n. 230 del 3/10/2005), ad oggi vigente per la parte della pericolosità geomorfologica e per la parte relativa al rischio idraulico per quanto non espressamente in contrasto con la Disciplina di PGRA, l'impianto in oggetto non ricade tra le aree a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana;

In riferimento al Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGA), approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017) comprensivo di Direttiva Derivazioni approvata con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 3 del 14/12/2017 (modificata con atto del Segretario Generale n. 56 del 18 dicembre 2018) e Direttiva Deflusso Ecologico approvata con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 4 del 14/12/2017, i corpi idrici che possono interessare l'impianto in esame sono:

- corpo idrico superficiale "Antifosso di Usciana", con stato ecologico CATTIVO e stato chimico NON BUONO, con obiettivo del raggiungimento dello stato sufficiente al 2021 per lo stato ecologico e raggiungimento dello stato buono al 2021 per lo stato chimico;
- corpo idrico sotterraneo del "Valdarno Inferiore e Piana Costiera Pisana – Zona S. Croce", con stato quantitativo NON BUONO e lo stato chimico NON BUONO, con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2027 per entrambi;

In riferimento al Piano di bacino, stralcio Bilancio Idrico (PBI) del fiume Arno, approvato con DPCM 20 febbraio 2015 e pubblicato in G.U. n. 155 del 7/7/2015, l'impianto in progetto, per quanto riguarda le acque superficiali ricade negli "Interbacini a deficit idrico nullo" (C1), mentre per quanto riguarda le acque sotterranee ricade negli acquiferi con bilancio prossimo all'equilibrio e a bilancio positivo, in particolare nelle "Aree ad elevata disponibilità" (D1), disciplinate dall'art. 11 delle misure di piano;

In riferimento ai rifiuti speciali, il vigente Piano Regionale rifiuti e bonifiche siti inquinati (PRB), approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 94/2014, prevede un insieme di linee di intervento/azioni volte a promuovere a livello regionale, una maggiore autonomia gestionale e, nel rispetto delle azioni indicate a livello comunitario, lo sviluppo della filiera del recupero. Pertanto, le operazioni di gestione dei rifiuti speciali che vengono o verranno effettuate nell'impianto, si collocano nel libero mercato e non presentano elementi di contrasto con i principi generali espressi nel PRB.

In merito al conferimento nell'impianto di rifiuti urbani, con l'elaborato "PROG03\_1\_Relazione tecnico illustrativa modalità gestione rifiuti", il proponente ha fornito una tabella di riepilogo nella quale sono elencati tutti i codici Cer dei rifiuti trattati, riportandone per ciascuno le tipologie di operazione eseguite. Riguardo al conferimento dei rifiuti della famiglia 20 si evidenzia quanto segue: la gestione dei rifiuti urbani è annoverata tra i servizi pubblici locali e in quanto tale soggetta a pianificazione, le attività di smaltimento dei rifiuti urbani rientrano nell'ambito del Servizio pubblico che l'autorità per il servizio di gestione integrata svolge in privativa e provvede ad affidare con le disposizioni stabilite dalle norme nazionali. Tali attività rimangono quindi escluse dal libero mercato. La privativa è sempre assicurata nel caso di impianti pianificati gestiti dal gestore del servizio o da soggetto convenzionato con lo stesso. Nel caso specifico dell'impianto in esame, quest'ultimo non risulta pianificato e in tal senso la previsione di gestire rifiuti urbani a smaltimento non è coerente con i principi che regolano la gestione dei rifiuti urbani stessi. Non è invece preclusa la possibilità di trattare rifiuti urbani a recupero in impianti diversi da quelli indicati da tale pianificazione, essendo l'attività di recupero inquadrata in una logica di mercato. Si ricorda comunque che per i rifiuti urbani a recupero soggetti a privativa nella fase di raccolta (rifiuti urbani di provenienza domestica e rifiuti "simili" che l'utenza non domestica decide di conferire al servizio pubblico), occorre garantirne la tracciabilità attraverso specifiche convenzioni con il gestore affidatario del servizio. La convenzione con il gestore del

servizio pubblico non è invece necessaria per quei rifiuti conferiti da utenze non domestiche al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'articolo 198, comma 2 bis, del Dlgs. 152/2006.

In merito all'analisi dei criteri localizzativi dei nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (urbani e speciali) previsti nell'allegato 4 al piano regionale (PRB), suddivisi tra escludenti, penalizzanti e preferenziali; l'insediamento esistente, nella configurazione di progetto, prevede tra l'altro un ampliamento della superficie impiantistica mediante acquisizione di un nuovo lotto di terreno adiacente, circa l'applicabilità dei criteri di localizzazione del PRB all'impianto in esame, si fa presente quanto segue.

Con riferimento al procedimento di VIA postuma, considerato che per la prima volta viene effettuata una procedura di VIA con valutazione della compatibilità ambientale dello stabilimento esistente, si ritiene opportuna la verifica di conformità dell'area impiantistica con i suddetti criteri di localizzazione, finalizzata a valutare eventuali criticità e, se necessario, mettere in atto azioni di mitigazione o compensazione.

Relativamente invece all'ampliamento dell'area dello stabilimento mediante acquisizione di un nuovo lotto occorre premettere che, anche se in via generale la modifica sostanziale di un impianto esistente non è direttamente riconducibile alla condizione di nuovo impianto, nell'ottica di garantire il congruo inserimento nel contesto territoriale, obiettivo che il PRB garantisce attraverso l'applicazione dei criteri di localizzazione, è comunque sempre opportuna la verifica puntuale dei vincoli ricadenti nell'area interessata nel quadro organico delle previsioni dell'allegato 4 al piano regionale. In tale ipotesi la verifica dei criteri di localizzazione è finalizzata:

- ad accertare che con l'ampliamento dell'area impiantistica non si vada ad impattare in criteri escludenti ulteriori, rispetto a quelli eventualmente insistenti sul sedime dell'impianto esistente e già valutati in precedenza, che costituiscano vincolo assoluto all'utilizzo della nuova area.
- rilevare eventuali criticità presenti sull'area di ampliamento (criteri penalizzanti) e, ove necessario, mettere in atto le necessarie azioni di mitigazione/compensazione.

Tutto ciò premesso si rileva che il proponente ha riassunto in una tabella la verifica dell'area dell'impianto nella configurazione di progetto in rapporto ai criteri definiti al paragrafo 3.5 dell'allegato 4 al PRB relativo a "Altri impianti di recupero o smaltimento diversi dai precedenti autorizzati in procedura ordinaria.

La gestione della qualità dell'aria di competenza delle regioni, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 155/2010, si attua in base alla suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati, a partire dai livelli di qualità dell'aria rilevati dalla rete di monitoraggio. Questa competenza, si attua in accordo con quanto previsto dalla legge regionale 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria" e s.m.i. che nel dettaglio ripartisce le competenze in materia tra le amministrazioni locali.

Con la dgr n. 964/2015 è stata effettuata la zonizzazione del territorio e con la successiva dgr n.1182/2015 e n. 814/2016 sono state identificate le "Aree di superamento" che comprendono i comuni che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell'aria misurati e che, per tale motivo tenuti all'elaborazione dei Piani di azione comunale (PAC). Con deliberazione 18 luglio 2018 n. 72, pubblicata sul Burt del 01.08.2018, il Consiglio regionale ha approvato il Piano regionale della qualità dell'aria (PRQA) previsto dalla legge regionale 9/2010. Il piano si configura quale atto di governo del territorio attraverso cui la Regione Toscana intende perseguire, in accordo con il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) e secondo gli indirizzi e le linee strategiche del Programma regionale di sviluppo 2016-2020 (PRS), il miglioramento della qualità dell'aria ambiente, allo scopo di preservare la risorsa aria anche per le generazioni future.

Dal quadro conoscitivo del PRQA emerge che in Toscana, i superamenti del valore limite sono riferiti alle zone identificate quali "aree di superamento" (ex DGR 1182/2015 – corrispondenti a quelle sopra riportate) e riguardano il materiale particolato fine PM10, per la sola media giornaliera e al biossido di azoto NO2, relativamente alla sola media annuale. Pertanto sono stati previsti specifici interventi finalizzati alla riduzione delle emissioni di materiale particolato fine PM10 (componente primaria e precursori) e di ossidi di azoto NOx, che costituiscono elementi di parziale criticità nel raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria previsti dalla Direttiva 2008/50/CE e dal Dlgs. 155/2010.

Il Comune di Santa Maria a Monte è compreso nell'area di superamento del "Comprensorio del Cuoio di Santa Croce sull'Arno" relativamente alla sostanza inquinante PM10. In merito al PM10 è stato riscontrato che le attività produttive sono responsabili principalmente dell'emissione dei precursori del PM10 di origine secondaria. Per questo settore il PRQA ha:

- # individuato, in un'ottica di sviluppo sostenibile, valori limite alle emissioni più stringenti rispetto a quelli previsti dalla norma statale, compatibili con le migliori tecnologie oggi disponibili;
- # approvato uno specifico Allegato tecnico al quale fare riferimento nel rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ed al quale si rimanda.

Le emissioni convogliate in atmosfera sono originate dal trituratore e spacca bombolette per una durata di 4 h/g e dal cogeneratore per la produzione di energia elettrica con alimentazione a olio vegetale e gasolio nella

fase iniziale per il quale non è indicato il tempo di funzionamento. Tutte le emissioni sono dotate di impianto di abbattimento, filtri a maniche per l'abbattimento delle polveri, filtri a carboni attivi per le sostanze organiche volatili e SCR per l'abbattimento degli ossidi di azoto.

In merito al PM10 è stato riscontrato che le attività produttive sono responsabili principalmente dell'emissione dei precursori del PM10 di origine secondaria. Per questo settore il Prqa ha:

- individuato, in un'ottica di sviluppo sostenibile, valori limite alle emissioni più stringenti rispetto a quelli previsti dalla norma statale, compatibili con le migliori tecnologie oggi disponibili;
- approvato uno specifico Allegato tecnico al quale fare riferimento nel rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e al quale si rimanda.

All'obiettivo del risanamento, si affianca quello del mantenimento di una buona qualità dell'aria nelle zone dove i livelli di inquinanti sono stabilmente sotto la soglia dei valori limite. Per quanto riguarda questo obiettivo, oltre alle politiche di riduzione dei precursori del PM10 che hanno, per loro natura, una valenza generale a livello di intero territorio regionale, la principale azione consiste nella prescrizione a tutte le amministrazioni interessate che gli atti di governo del territorio e di piani settoriali devono tener conto della risorsa aria. In particolare, dove venga valutato che vi sia un incremento di pressione (emissioni di inquinanti) tale da aumentare il bilancio emissivo del territorio, si dovranno ricercare adeguate misure di mitigazione e di compensazione. A tal riguardo si rende necessario che nelle attività ricadenti nei comuni appartenenti alle aree di superamento di cui alla dgr 1182/2015 e comprese nella tabella soprastante, siano attuate necessarie misure di mitigazione e/o contenimento relativamente all'inquinante oggetto della criticità e dei suoi precursori.

Nel corso della procedura autorizzatoria, si raccomanda pertanto l'applicazione delle MTD, ovvero fissati limiti emissivi coerenti con le stesse MTD e più restrittivi di quelli comunemente applicati, con particolare riferimento inquinanti emessi (NOx, CO, COT e polveri). Nell'ottica del principio generale secondo il quale la qualità dell'aria nelle zone dove questa è buona dovrà essere mantenuta tale (lettera d art. 1 del Dlgs. n. 155/2010), si raccomanda altresì che anche nei comuni non inclusi nelle aree di superamento nell'ambito della procedura autorizzatoria sia prevista l'applicazione delle MTD per l'abbattimento alle emissioni che emettono PM10 o suoi precursori ovvero la fissazione di valori limite coerenti con esse previsti dalle BAT di settore, nonché l'impiego di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico.

L'impianto Ecovip S.r.l. è ubicato nel Comune di Santa Maria a Monte in area ricadente in Zona di "Attività di recupero, trattamento e riciclo materiali", normato dall'art. 44 delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico (RU) comunale vigente e successive Varianti. Secondo tale articolo delle NTA le attività consentite nell'area sono quelle di deposito materiali edili, deposito e trattamento di materiale inerte, stoccaggio di rifiuti non pericolosi nel rispetto ed in conformità degli atti deliberativi e delle autorizzazioni rilasciate dalla Regione Toscana o Amministrazione Provinciale di Pisa.

L'area di ampliamento dell'impianto esistente, che sarà oggetto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non e relative operazioni, non risulta idonea all'attuale destinazione urbanistica. In tale zona urbanistica infatti è consentito lo svolgimento di attività di solo stoccaggio di rifiuti NON PERICOLOSI, escludendo il trattamento di qualsiasi rifiuto e lo stoccaggio di rifiuti pericolosi. L'intera area dell'insediamento produttivo Ecovip S.r.l. è stata oggetto di "Piano Attuativo di iniziativa privata con contestuale variante al R.U. finalizzato all'ampliamento e riorganizzazione delle attività produttive in loc. Pozzolungo - U.T.O.E. 2A3 Aree agricole con edifici sparsi", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 18/04/2013. Il Piano prevede l'ampliamento dell'attività con la realizzazione di nuovi fabbricati industriali e un adeguamento ambientale tale da rendere l'intervento compatibile con la situazione di rischio idraulico presente nella zona. La nuova tettoia di mq 1965 è tutt'ora in corso di realizzazione in forza del Permesso di Costruire n. 19/001 relativo a "Realizzazione di una tettoia in ampliamento di una attività produttiva esistente in loc. Pozzolungo, interno via provinciale Francesca bis", rilasciato in data 11/03/2019.

A tal riguardo la documentazione depositata ricomprende anche la seguente variante al Regolamento Urbanistico comunale di Santa Maria a Monte: modifica dell'articolo 44 delle N.T.A. del RU stesso, come riportato di seguito: "*Art.44 – Attività di recupero, trattamento e riciclo materiali 1. All'interno delle aree individuate con la suddetta classificazione, sono consentite attività di deposito materiali edili, deposito e trattamento di materiale inerte, stoccaggio di rifiuti nel rispetto ed in conformità degli atti deliberativi e delle autorizzazioni rilasciate dalla Regione Toscana o dell'Amministrazione Provinciale di Pisa.*" (effetto di variante "automatica" con il rilascio dell'AIA ai sensi dell'art.208 Dlgs. 152/06).

Ai fini delle valutazioni di compatibilità ambientale, alla luce del parere negativo espresso dal Comune circa la suddetta variante normativa al RU, occorre evidenziare che l'impianto Ecovip è un impianto esistente, già integrato nella realtà territoriale e che l'ampliamento non prevede un cambiamento di ciclo produttivo. La

necessità di introdurre modifica allo strumento urbanistico è conseguente all'introduzione di solo stoccaggio, e operazioni ad esso connesse, di rifiuti pericolosi e non, conformemente agli elaborati depositati al fine del rilascio dell'AIA e quindi occorre rilevare che le previsioni progettuali che comportano variante allo strumento urbanistico non introducono specifici ed ulteriori impatti tali da motivare una valutazione negativa sul progetto.

L'insediamento Ecovip S.r.l. è ubicato a più di 1 km dal Sito di Interesse Regionale e Comunitario "Cerbaie" (SIR n. 63), non ricade in aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923 e L.R. 39/2000 e a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

## ASPETTI AMBIENTALI

### Componente Aria e emissioni odorigene

La Ditta ha intenzione di installare nr. 5 nuovi serbatoi, da utilizzare per la miscelazione di rifiuti da cui la formazione di tre tipologie di miscele, di cui 2 di rifiuti liquidi non pericolosi e una di rifiuti liquidi pericolosi. Si fa presente che le emissioni derivanti dagli sfiati dei nuovi serbatoi da utilizzare per la miscelazione di rifiuti liquidi non rientrano alla lettera m) "*Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti nonché silos per i materiali vegetali*", di cui alla parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta, del Dlgs. 152/06 e s.m.i., per cui devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 269, comma 1 dello stesso Dlgs.152/06 e s.m.i.

Visto che l'impianto di trattamento oli, autorizzato con DD nr. 603 del 19.02.2015 dalla Provincia di Pisa, non è stato ancora realizzato, dovrà sottostare ai VLE di cui all'Allegato 2 del PRQA (2018) della Regione Toscana. Poiché il proponente prevede un accorpamento degli sfiati del reparto serbatoi con quello derivante dall'impianto di recupero olii, emissione E3 "*Stoccaggi rifiuti liquidi e recupero oli*", si segnala che il Proponente ha correttamente aggiornato il Piano di Monitoraggio e Controllo assegnando i seguenti VLE: TVOC: 20 mg/Nmc; H2S: 5 mg/Nmc, NH3: 20 mg/Nmc. Si precisa che tale punto di emissione sarà esonerato dai controlli periodici, in quanto emissione sporadica che si attiva solo nel corso di riempimento dei serbatoi, mentre si ritiene opportuna l'adozione di un apposito registro in cui siano tenuti aggiornati gli interventi di manutenzione dell'impianto di abbattimento presente, costituito da un filtro a carboni attivi. Relativamente all'emissione EC1, si fa presente che a partire dal 1 gennaio 2025 gli impianti già autorizzati dovranno sottostare ai VLE di cui all'Allegato 2 del PRQA (2018) della Regione Toscana. Per quanto concerne l'apparecchiatura spacca-bombolette ed alle tecniche di sicurezza di cui alla BAT 27, la Ditta precisa che le parti a rischio esplosione (statore, rotore, scarico materiale triturato) sono mantenute sotto battente di acqua.

### Componente Acqua e scarichi

in merito alla rete idrica pubblica si evidenzia che il Proponente ha presentato al gestore Acque SpA un'istanza per l'allacciamento e al momento il gestore ha espresso parere favorevole condizionato ad alcune prescrizioni, tra le quali è prevista la disconnessione del pozzo privato, che alimenta la rete idrica interna, dalla rete pubblica. In merito alla gestione dei reflui si evidenzia che nei pressi dell'immobile non risulta presente alcun collettore fognario pubblico, in gestione a questa Società Acque SpA e l'impianto in oggetto attualmente non rientra negli obblighi previsti dall'art. 76 del Regolamento del SII; quindi dovrà esser previsto un impianto di depurazione autonomo di realizzazione e gestione esclusivamente privata, idoneo a scaricare in corpi idrici superficiali, o in altro corpo recettore che tenga conto dell'ampliamento previsto in progetto. Si rileva che il Proponente ha ricalcolato la portata di punta all'impianto secondo le indicazioni tecniche fornite da ARPAT. Il calcolo è stato effettuato considerando la superficie attuale per la quale vengono trattate le acque meteoriche (10300 metri quadrati), senza considerare il nuovo piazzale scoperto impermeabile della superficie di 1000 metri quadrati che verrà realizzato ed utilizzando nei calcoli, piogge con tempo di ritorno di 5 anni. Secondo i calcoli effettuati, per l'attuale superficie del piazzale l'impianto di sedimentazione è sufficiente a trattare con efficacia le portate in ingresso per la tipologia di materiale considerato ( $CIS=0,0054 \text{ m/s} < V_s=0,0059 \text{ m/s} - 0,0063 \text{ m/s} - 0,0088 \text{ m/s}$ ). Le velocità calcolate sono dello stesso ordine di grandezza e numericamente quasi uguali (differendo per la terza/quarta cifra decimale) a quelle del materiale considerato, pertanto non si ritiene che tale impianto possa garantire con sicurezza la sedimentazione delle particelle considerate. Secondo i calcoli effettuati da ARPAT, inoltre, aggiungendo alla superficie considerata il nuovo piazzale impermeabile di 1000 metri quadrati si ottiene  $CIS=0,005869 \text{ m/s}$  e la situazione peggiora. Considerando però che il Proponente prevede di stoccare i rifiuti polverulenti, compresi i materiali inerti da demolizione, sui piazzali in contenitori chiusi (big bags, cassoni, etc.),

l'impianto di trattamento delle acque meteoriche dilavanti esistente risulta sufficiente e non necessita di ulteriori adeguamenti dimensionali. L'autorizzazione AIA potrà disporre, se necessario, un adeguamento dimensionale dell'impianto esistente al fine di garantire una migliore sedimentazione dei materiali, considerando, come avviene per altri impianti di analoga tipologia della provincia, piogge con tempo di ritorno decennali stabilendone i modi ed i tempi.

In merito alle AMD provenienti dai pluviali e alla richiesta di depositare una planimetria che evidenzi la posizione dei serbatoi, la rete di adduzione e la canalizzazione di scarico di eventuali acque in eccesso che dovranno essere recapitate ad un corpo recettore senza essere immesse nell'impianto di trattamento delle AMD, si evidenzia che il Proponente ha ottemperato alla richiesta. Inoltre si evidenzia che ECOVIP si impegnerà a ridurre l'utilizzo di acqua emunta dal pozzo per utilizzi di processo e nell'arco di un anno, le caditoie delle acque meteoriche provenienti dalle tettoie T1, T2, e T3 verranno intercettate alla base delle tettoie e convogliate verso un accumulo di acqua da 5000 lt dotato di filtro in uscita per eliminazione dei materiali grossolani e rilancio mediante pompa all'interno del circuito di acqua industriale.

### **Componente Suolo e Sottosuolo**

Ai fini della tutela della falda idrica e della gestione delle acque sotterranee, il Proponente ha presentato una relazione idrogeologica e una relazione tecnica sul campionamento dei terreni e del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC). La relazione idrogeologica riporta il modello concettuale definitivo per l'area di studio, elaborato attraverso i dati esistenti e descrive:

- la realizzazione di un nuovo piezometro (Pz3) che completa insieme ai piezometri esistenti PZ1 e PZ2 la rete di monitoraggio della falda superficiale;
- i risultati delle prove di portata eseguite su tutti e tre i piezometri utilizzate per definire le caratteristiche idrauliche dell'acquifero;
- le analisi geotecniche di laboratorio su campioni di carota prelevati durante l'esecuzione del Pz3;- i risultati del campionamento effettuato in data 24/03/2021 dell'acqua sotterranea proveniente dai tre piezometri e dal pozzo ad uso industriale presente nell'impianto.

Alla relazione idrogeologica sono allegare varie relazioni precedenti, tra cui la relazione tecnica sull'installazione dei piezometri PZ1 e PZ2 datata ottobre 2011 e la relazione tecnica relativa alla realizzazione del pozzo industriale datata ottobre 2010. Utili informazioni per la redazione del modello concettuale sono reperite anche nella relazione geologica e sismica datata marzo 2017 realizzata per le opere di urbanizzazione primaria anche questa presente in allegato alla relazione idrogeologica. La relazione idrogeologica riporta in maniera dettagliata tutti gli approfondimenti di indagine effettuati per la corretta elaborazione del modello concettuale sito-specifico. Di seguito si riassumono le principali conclusioni del lavoro:

- l'acquifero superficiale intercettato dai tre piezometri ha una permeabilità discreta evidenziata da buone ricariche su tutti e tre i punti con una leggera diminuzione in PZ1;
- le caratteristiche idrochimiche indicano una stretta affinità tra le acque intercettate dai piezometri (falda superficiale) e quelle della falda intercettata dal pozzo industriale (profondità circa 40 m);
- le concentrazioni di contaminanti organici indicano l'assenza di impatti legati alle attività antropiche. I valori anomali di ione ammonio, ferro e manganese sono caratteristici di acque circolanti in ambiente leggermente riducente e quindi da attribuire a fenomeni naturali.

Complessivamente si può affermare che l'attività in corso presso l'impianto ECOVIP non ha determinato alterazioni delle caratteristiche idrochimiche dell'acquifero il cui monitoraggio periodico garantirà il mantenimento del controllo sulla sua buona qualità. La relazione valutata propone anche il monitoraggio semestrale per almeno due anni della soggiacenza della falda al fine di evidenziare eventuali variazioni stagionali della direzione di scorrimento.

Nel PMC il monitoraggio viene indicato come mensile per la soggiacenza della falda e semestrale per le caratteristiche idrochimiche con parametri analitici riportati nella tab.4.2. Tali attività saranno svolte per i primi due anni al termine dei quali potrà essere valutata la riduzione della frequenza di campionamento da semestrale ad annuale e interrotto il monitoraggio mensile della soggiacenza. Le conclusioni della relazione idrogeologica devono essere allineate a quanto proposto nel PMC. Si aggiunge la necessità di definire le eventuali connessioni idrauliche con il canale collettore che scorre a fianco dell'impianto.

Inoltre, è stata fornita una relazione tecnica A-2\_RT Terreni che riporta i risultati del campionamento sulla matrice terreno. Gli impatti più significativi dell'attività produttiva sulla matrice suolo risultano rappresentati dalla ricaduta di particolato che depositandosi sul terreno può determinare un accumulo di contaminanti. A tale scopo, in ottemperanza all'art.26 sexies comma 6b sono stati campionati ed analizzati quattro campioni di top soil finalizzati alla caratterizzazione qualitativa del terreno superficiale. I campioni sono stati prelevati entro i primi 20 cm di spessore dopo eliminazione dello strato pellicolare; le aree di campionamento sono

ubicata a valle delle principali sorgenti emmissive nelle aree prive di pavimentazioni o coperture permanenti. I parametri analizzati sono: metalli pesanti, IPA, PCB. I risultati escludono superamenti delle CSC relative a siti industriali. I leggeri superamenti delle CSC aree residenziali possono essere legati alla componente comunque elevata di cromo presente naturalmente nei sedimenti alluvionali di questa porzione di pianura. I risultati costituiscono valida documentazione attestante lo stato di qualità del suolo anche in funzione dell'ottemperanza al citato art.29 sexies comma 6 bis. A tal riguardo si evidenzia che la documentazione fornita completa in maniera ottimale il quadro complessivo dello stato di qualità delle matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee nell'intorno dell'impianto. Il monitoraggio previsto, i cui termini sono riportati nel PMC, garantiranno il controllo dello stato di qualità delle acque sotterranee nei confronti delle potenziali sorgenti di contaminazione presenti sul sito produttivo.

### **Componente Rifiuti**

In merito alla gestione dei rifiuti il Proponente ha predisposto una relazione opportuna dove descrive le modalità gestionali di ciascun rifiuto (modalità di conferimento, modalità di stoccaggio, operazioni di trattamento svolte...); ha indicato per ciascuna tipologia di rifiuto (Codice CER) il quantitativo stoccato espresso in tonnellate ed in mc, il quantitativo movimentato annualmente, l'attività cui è destinato e le modalità di stoccaggio (cassone, cumuli, big bag ecc.)”.

Al fine di agevolare i controlli, è stato richiesto di presentare la “*Tabella 1 – Quantitativo stoccaggio rifiuti richiesto*”, integrata con i Codici EER previsti per ogni tipologia e la planimetria “*PROG01\_T04\_Planimetria layout stabilimento stoccaggio RI*” integrata con i Codici EER previsti per ogni tipologia e a tal riguardo si precisa che l'azienda ha risposto nel dettaglio individuando le modalità di gestione delle singole attività previste, differenziando tutte le aree dello stabilimento per singole attività svolte così come dettagliato nella relazione tecnico illustrativa “*PROG03\_IRT\_Modalità gestionali Impianto Ecovip*” agli atti del procedimento, in particolare:

- i piazzali scoperti sono destinati alla sola gestione dei rifiuti metallici mentre le altre tipologie di rifiuti sono gestite sotto le tettoie ed il capannone o in cassoni muniti di copertura su piazzale;
- le aree di gestione dei rifiuti pericolosi sono state separate dalle aree di gestione non pericolosi, prevedendo tra l'altro l'uso della nuova tettoia dell'area di ampliamento per la gestione dei rifiuti non pericolosi;
- i rifiuti presenti in ogni area saranno individuati da apposita cartellonistica in modo di rendere nota la natura ed eventualmente la pericolosità dei rifiuti;
- la planimetria layout dello stabilimento è affissa in vista, in più punti dello stabilimento;
- tutti i contenitori di rifiuti sono opportunamente contrassegnati con etichette o cartellonistica riportante il codice EER.

Inoltre, il Proponente ha confermato che i rifiuti polverulenti saranno solo stoccati, senza nessuna altra movimentazione e/o trattamento e di aver chiarito tale aspetto nell'Elaborato Tecnico nr. 2\_PROG03\_1\_Relazione tecnico illustrativa modalità gestione rifiuti.

Il proponente chiarisce che per la definizione dei criteri operativi e gestionali si è tenuto conto di quanto prevede la circolare ministeriale n. 1121/2019 “*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*”. In particolare, l'obiettivo principale è stato quello di verificare il rispetto dei principali punti previsti dalla suddetta circolare ministeriale per poter garantire una gestione operativa ottimale dello stabilimento e una prevenzione dei rischi relativa alla sistemazione di esso, ovvero:

- della viabilità interna per un'agevole movimentazione;
- della idonea recinzione lungo tutto il perimetro dello stabilimento e della barriera esterna di protezione ambientale realizzata con vegetazione atta a limitare l'impatto anche visivo;
- degli spazi differenziati per aree di accettazione in ingresso, aree di stoccaggio e di lavoro;
- della superficie impermeabilizzata del piazzale in modo da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti durante le attività di scarico rifiuti, di movimentazione, di stoccaggio di soste operative dei mezzi che intervengono sui rifiuti;
- dei rifiuti in base alla loro natura solida o liquida.

Inoltre, la Ecovip, nell'ambito del sistema di gestione integrata ambientale ISO 9001 e ISO 14001, assicura un'adeguata informazione e formazione del personale che opera all'interno dello stabilimento nonché regolari ispezioni e manutenzioni alle aree di stoccaggio dei rifiuti, prestando attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento o perdita.

Infine, relativamente al sistema di controllo atto ad evitare il superamento dei quantitativi di rifiuti stoccati autorizzati si fa presente che Ecovip adotta, come modalità e accorgimento operativo, la verifica in ingresso all'impianto dei soli rifiuti compatibili con la capacità autorizzata in termini di trattamento e stoccaggio,

previa programmazione regolare ingresso/uscita e tenuta dei registri di carico e scarico in conformità a quanto stabilito dall'art. 190 del Dlgs. 152/2006 e nel rispetto delle prescrizioni dell'Ente competente. Ad ulteriore chiarimento si veda quanto rappresentato in Elaborato grafico: *PROG01\_T04\_Planimetria\_layout\_stabilimento\_stoccaggio\_RI* dove si riportano le principali attività svolte all'interno dello stabilimento Ecovip con l'individuazione distinta delle aree dedicate a ciascuna attività.

### **Componente Paesaggio**

Gli elaborati dell'integrazione del PIT con valenza di Piano paesaggistico approvato con D.C.R. n.37 del 27/3/2015 individuano la zona di intervento all'interno dell'Ambito paesaggistico descritto nella Scheda d'ambito n. 5 Val di Nievole – Valdarno Superiore, che analizza il contesto attraverso la declinazione dei contenuti delle Invarianti strutturali.

Rispetto alla Prima Invariante strutturale del PIT-PPR, Caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici, l'impianto ricade in area dei Bacini di esondazione (BES), per la quale sono richiamati il valore di alta produttività agricola e la criticità di elevato consumo di suolo e rischio strutturale di esondazione.

Rispetto alla Seconda Invariante strutturale del PIT-PPR, Caratteri degli ecosistemi del paesaggio, la zona in oggetto si trova in area individuata come matrice agroecosistemica di pianura urbanizzata compresa tra i due corridoi ripariali lungo i due corsi d'acqua del Canale e dell' Antifosso di Usciana; la matrice costituisce elemento 'ponte' di connettività ecologica tra due tratti fluviali (tratto del Canale di Usciana vincolato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c) del DLgs 42/2004).

Rispetto alla Quarta Invariante strutturale del PIT-PPR, Caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali, l'area in oggetto si trova in zona classificata come morfotipo n. 7, dei seminativi a maglia fitta di pianura o fondovalle, aree agricole con maglia agraria di impronta storica, impressa dalle opere di bonifica, sottolineata da elementi vegetali lineari; la maglia agraria favorisce lo smaltimento di acque attraverso la rete di canali. L'abaco delle invarianti suggerisce per il morfotipo le seguenti Indicazioni per le azioni:

*L'indicazione principale è perseguire una efficace regimazione e allo sviluppo di un'agricoltura innovativa che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio, la conservazione di una maglia agraria orientata secondo le giaciture storiche. (...) Tale obiettivo di qualità può essere conseguito attraverso:*

- *l'introduzione di nuovi elementi vegetali nei punti in cui la maglia agraria ne risulta maggiormente sprovvista. La scelta degli elementi da inserire dovrà orientarsi verso specie autoctone e tipicamente impiegate, a livello locale, nella costituzione di siepi e filari;*
- *la realizzazione negli interventi di ristrutturazione fondiaria e/o agricola, di appezzamenti di dimensione anche maggiore rispetto all'assetto precedente e che comportano un allargamento della maglia agraria, purché siano morfologicamente coerenti con il contesto.*

A tale proposito la Disciplina d'uso della Scheda d'ambito n. 5, riporta il seguente Obiettivo 1, con le seguenti direttive correlate:

*Salvaguardare i valori identitari, paesaggistici e storico-testimoniali del vasto sistema della pianura alluvionale del Valdarno e della Val di Nievole, riqualificando i sistemi insediativi di pianura e fondovalle e il loro rapporto con il reticolo idrografico e il territorio agricolo.*

*1.4 - evitare ulteriori diffusioni delle aree a carattere produttivo e dei tessuti misti in territorio rurale, definire e riqualificare i margini urbani e i contenitori produttivi esistenti in disuso;*

*1.5 - evitare ulteriori frammentazioni e inserimenti di infrastrutture, volumi e attrezzature fuori scala rispetto alla maglia territoriale e al sistema insediativo e mitigare l'effetto barriera visuale ed ecologica causato dai grandi corridoi infrastrutturali e dalle strade di grande comunicazione;*

*1.6 - assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne la qualità morfologica e percettiva.*

Infine, si ritiene che pur trattandosi di un impianto esistente, in coerenza con i temi, gli obiettivi e le indicazioni delle Invarianti strutturali del PIT/PPR richiamati sopra relativamente all'ambito di paesaggio in cui si inserisce l'area produttiva, in considerazione che l'ampliamento e l'installazione della nuova tettoia costituiscono ulteriore consumo di suolo e per la sua altezza anche un segno incongruo al contesto, sia necessario mitigare la presenza e gli effetti dell'attività svolta, limitare l'impatto visivo ed inserirlo correttamente nella maglia agricola storica e a tal riguardo si prescrive quanto riportato nel successivo quadro prescrittivo:

si prescrive un rafforzamento della barriera vegetazionale attorno all'impianto, in particolar modo sul lato del Canale di Usciana, utilizzando specie arboree presenti nell'area di cui alcune più mature, che aiutino a mitigare la presenza e gli effetti dell'attività svolta, ne limitino l'impatto visivo e lo inseriscono correttamente nella maglia agricola storica;

### **Componente Rumore e vibrazioni**

L'impianto ECOVIP S.r.l. di S. Maria a Monte effettua una attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti, tra i quali rottami metallici, per il quali è previsto il controllo radiometrico. La sorveglianza radiometrica si basa principalmente sull'impiego di un portale radiometrico, disponendo tuttavia anche di uno strumento portatile per gli approfondimenti in caso di anomalia e in sostituzione del portale in caso di temporaneo malfunzionamento dello stesso. La strumentazione è conforme alla norma UNI 10897:2016 e viene controllata nel rispetto delle indicazioni in essa contenute. Anche il controllo radiometrico, sia che venga svolto mediante portale che attraverso lo strumento portatile, è conforme a quanto previsto dalla UNI e viene svolto da personale della azienda formato dall'esperto di radioprotezione. In caso di anomalia, è sempre previsto l'intervento diretto, entro le 48h dall'evento, dell'esperto di radioprotezione incaricato – ovvero di un suo sostituto preventivamente individuato – il quale effettuerà gli accertamenti del caso, compreso l'eventuale scarico e ricerca del materiale radioattivo in esso contenuto, e la sua prima messa in sicurezza. L'allontanamento di quanto isolato dal carico avviene sempre mediante ditta autorizzata. E' prevista la registrazione e la conservazione di tutti gli aspetti del sistema di sorveglianza radiometrica (controlli svolti, prove di buon funzionamento, etc.). Al riguardo, si segnala che è previsto un modulo per la registrazione, congiunta, dei falsi allarmi e dei falsi positivi; data la diversa natura del tipo di allarme e la finalità per cui viene tenuta la registrazione, si suggerisce che queste siano mantenute separate, per un più agevole riesame periodico. Infine, in merito all'allontanamento di quanto eventualmente ritrovato, si evidenzia che la procedura prevede sempre di avvalersi di ditta autorizzata. Si ritiene che, quale che sia la modalità di allontanamento scelta (ditta autorizzata piuttosto che soddisfacimento dei criterio di non rilevanza radiologica o del livello di esenzione di dose efficace di cui all'art. 204), sia comunque preventivamente dovuta una comunicazione agli enti con indicazione della modalità di allontanamento prevista. A tal riguardo si evidenzia che l'azienda dispone di un sistema radiometrico esistente, formato da un portale radiometrico e uno strumento portatile, e si avvale della collaborazione di un esperto di radioprotezione e che la documentazione presentata risulta idonea a rispondere a quanto previsto dal Dlgs. 101/2020 ed è tecnicamente conforme alla norma UNI 10897:2016, a condizione che il gestore provveda alla comunicazione preventiva di allontanamento dei materiali radioattivi rinvenuti al Prefetto e organi di vigilanza competenti nei casi previsti dall'art. 204, comma 5. In merito alla registrazione dei falsi allarmi e dei falsi positivi, si raccomanda che tali registrazioni siano tenute separatamente, data la diversa natura del tipo di allarme e la finalità della loro registrazione.

Il Proponente ha predisposto un documento "Procedure controllo radiometrico", comprensivo delle relative Istruzioni Operative, che è stato integrato recependo la quasi totalità delle osservazioni presentate da ARPAT. A tal riguardo si esprime pertanto parere positivo sul sistema di sorveglianza radiometrica descritto, a condizione che la documentazione sia modificata/integrata come nel quadro prescrittivo riportato in autorizzazione.

### **Componente Salute Pubblica e Dlgs. 105/2015**

In merito alla richiesta di verificare sulla base delle quantità e delle caratteristiche di pericolosità (frasi HP) dei RP stoccati in qualsiasi momento, l'assoggettabilità dello stabilimento Ecovip nella configurazione progettuale, ai disposti del Dlgs. 105/2015 (Seveso III), alla luce dei Regolamenti (UE) nr. 1357/2014 e 997/2017, a tal riguardo l'ARPAT prende atto che la Ditta, al fine di evitare il superamento della soglia inferiore e di garantire il rispetto del criterio della sommatoria per i rifiuti pericolosi, ha predisposto una specifica procedura di controllo, con lo scopo di contabilizzare i quantitativi delle sostanze soggette al Dlgs. 105/2015 andando a valutare sia le Categorie delle sostanze pericolose (parte 1) che le Sostanze pericolose specificate (parte 2) con l'implementazione della regola delle sommatorie, al fine della verifica se l'impianto sia o no soggetto alle prescrizioni del Dlgs. 105/2015. Tale regolamentazione sarà applicata in 3 momenti distinti, infatti questa regola dovrà essere applicata per valutare i pericoli per la salute, i pericoli fisici e i pericoli per l'ambiente.

In altri termini:

- a. per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano nella categoria di tossicità acuta 1, 2 o 3 (per inalazione) o nella categoria 1 STOT SE con le sostanze pericolose della sezione H, voci da H1 a H3 della parte 1;



b. per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che sono esplosivi, gas infiammabili, aerosol infiammabili, gas comburenti, liquidi infiammabili, sostanze e miscele autoreattive, perossidi organici, liquidi e solidi piroforici, liquidi e solidi comburenti, con le sostanze pericolose della sezione P, voci da P1 a P8 della parte 1;

c. per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano tra quelle pericolose per l'ambiente acquatico nella categoria di tossicità acuta 1 o nella categoria di tossicità cronica 1 o 2 con le sostanze pericolose della sezione E, voci da E1 a E2 della parte 1.

Pertanto, l'assoggettabilità sarà applicata se uno qualsiasi dei valori ottenuti dalle somme a), b) o c) è maggiore o uguale a 1. La valutazione sarà funzionale a impedire l'ingresso di rifiuti in quantitativi tali da rientrare nel campo di assoggettabilità del Dlgs. 105/2015. Le regole di cui sopra saranno implementate mediante idonei strumenti informatici. Si ricorda che Arpat, nella sua organizzazione funzionale, ha un settore specifico "Rischio Industriale" competente ai fini dell'applicazione della normativa prevista dal Dlgs. 105/2015 e la stessa agenzia è membro del CTR previsto nel Dlgs. 105/2015.

### **Aspetti socio-economici ed impatti positivi**

I costi per gli interventi di realizzazione del progetto di potenziamento sono stati stimati dal Proponente complessivamente con un importo pari a 1.630.000,00 €; tali costi, suddivisi proporzionalmente nelle cinque annualità prese a riferimento, saranno coperti interamente attraverso il ricorso a risorse proprie. Il progetto non genera l'attivazione di processi produttivi esterni a quelli che avvengono all'interno dell'impianto, in gestione diretta della proprietà e, pertanto, non sono state previste ricadute occupazionali indirette. Relativamente alla fase di gestione, è stato stimato un costo annuo variabile tra le 7.275.000,00 € nel primo anno e 8.110.000,00 € al quinto anno; dal punto di vista occupazionale, è previsto un impiego aggiuntivo di 4 unità (n.2 operai e n.2 addetti tecnico-amministrativi) rispetto agli attuali 11 addetti. Non sono invece state previste ricadute occupazionali relative all'indotto. Il progetto, finalizzato a migliorare l'efficienza delle attività di stoccaggio e dei propri processi nel loro complesso, appare in grado di attivare nuova occupazione; in termini assoluti, tale quota risulta significativa in rapporto al numero attuale degli addetti presenti (il nuovo assetto impiantistico a regime dovrebbe comportare un aumento di circa il 30% degli occupati diretti), ma poco rilevante in relazione all'incremento occupazionale indotto in ambito locale. Inoltre si evidenzia come l'attività svolta da Ecovip si inserisce opportunamente nell'ambito della transizione verso un'economia circolare, che risponde al desiderio di crescita sostenibile, nel quadro della pressione crescente a cui produzione e consumi sottopongono le risorse mondiali e l'ambiente. La transizione verso un'economia circolare sposta l'attenzione sul riutilizzare, aggiustare, rinnovare e riciclare i materiali e i prodotti esistenti. Quel che normalmente si considerava come "rifiuto" può essere trasformato in una risorsa. A tal riguardo, il Parlamento europeo ha richiesto norme più severe sul riciclo con obiettivi vincolanti da raggiungere entro il 2030 per l'uso e il consumo di materiali. La circolarità e la sostenibilità devono essere integrate in tutte le fasi della catena del valore per raggiungere un'economia completamente circolare: dalla progettazione alla produzione, fino al consumatore. L'attività svolta da Ecovip e a maggior ragione la richiesta di potenziamento, ben si inseriscono nel piano d'azione della Commissione europea, che ha stabilito sette aree chiave, essenziali per raggiungere un'economia circolare: plastica; tessile; rifiuti elettronici; cibo e acqua; imballaggi; batterie e veicoli; edifici e costruzioni;

### **OSSERVAZIONI**

Nell'ambito del procedimento sono pervenute in totale n. 7 osservazioni da parte del pubblico. Si riporta la tabella riepilogativa:

<b>N.</b>	<b>Nome</b>	<b>Data arrivo</b>	<b>protocollo</b>
1	Privati Cittadini	18/01/2021	0017658
2	Consigliere comunale di Castelfranco Di Sotto	25/01/2022	0028174
3	Consulta di Ponticelli	26/01/2022	0030064
4	comitato Antinquinamento Castelfranco Di Sotto	28/01/2022	0034824
5	Consigliere comunale "Impegno Civico" di Montopoli	28/01/2022	0035485
6	Comitato Impegno Civico Santa Maria a Monte	31/01/2022	0037169 0037208
7	Gruppo Consiliare Lega di S. Maria a Monte Capogruppo e Consigliere Comunale	31/01/2022	0037461

Le osservazioni pervenute sono messe a disposizione della Conferenza dei Servizi odierna e vengono riassunte nelle parti essenziali come di seguito:

OSS. N. 1- N.3 - N. 4 – N.6 – N.7: gli osservanti ritengono che l'ampliamento dell'impianto in oggetto confligge inderogabilmente con gli interessi della popolazione; ravvisano difformità con gli strumenti pianificatori ed un aumento degli impatti su alcune componenti ambientali. Di seguito si riporta una sintesi dei contenuti:

1. i nuovi prodotti dei rifiuti trattati, in particolare quelli dei rifiuti speciali pericolosi, oggetto della richiesta di potenziamento e di trattamento, inducono ad un maggiore approfondimento e intervento di criteri riconducibili alla procedura autorizzatoria di Rischio di Incidente Rilevante;
2. il potenziamento della struttura con l'inserimento di ulteriori rifiuti pericolosi, determina un aumento di emissioni odorigene;
3. l'ampliamento determinerà con la costruzione della nuova tettoia, di notevole altezza, un ulteriore impatto paesaggistico peggiorando la percezione visiva dell'area; ritengono insufficienti le schermature vegetazionali esistenti;
4. il potenziamento dell'impianto determinerà anche un aumento dell'impatto acustico;
5. il potenziamento dell'impianto Ecovip srl con nuove tipologie di rifiuti contrasta con la destinazione d'uso Urbanistica e con il Regolamento Urbanistico stesso e si inserisce in un'area agricola ed abitata;
6. l'insediamento di Ecovip si trova proprio al centro di tre importanti insediamenti abitativi;
7. il potenziamento della struttura è inconciliabile con le emissioni in atmosfera e lo smaltimento nel reticolo idrico della zona circostante;
8. la presenza dei rifiuti speciali pericolosi non è tollerabile dal punto di vista del rischio idraulico, importanti fenomeni esondativi potrebbero portare alla dispersione dei rifiuti su una vastissima area non solo abitativa, ma anche agricola con danni irreversibili. Oltremodo che la struttura avrà accesso ai canali Usciana e Collettore mediante due scarichi distinti, dai quali potrebbero sorgere delle problematiche rilevanti per eventuali dispersione di prodotti nel reticolo idrico;

OSS. N. 2 – N. 5: gli osservanti ritengono non idoneo l'ampliamento di Ecovip per incompatibilità ambientale e conseguenti ripercussioni sulla salute umana, evidenziano che nel territorio in questione vi è un'elevata concentrazione di fonti inquinanti presenti e future, per cui l'ampliamento determinerebbe un ulteriore aggravio di una situazione già ampiamente compromessa.

CONTRODEDUZIONI DEL PROPONENTE: In merito alle osservazioni pervenute nei termini del procedimento, il proponente ha presentato le proprie controdeduzioni, di seguito sintetizzate:

1. In merito all'assoggettabilità di Ecovip al D.lgs 105/2015, il Proponente argomenta come segue: *“E' appena il caso di osservare che la questione è già stata affrontata dalla Conferenza di servizi, i cui enti competenti intervenuti hanno escluso l'applicabilità del D.Lgs. 105/2015, ovvero l'ARPAT ed il settore autorizzazioni rifiuti. Come si legge nel verbale della Conferenza dello scorso 26 gennaio l'ARPAT ha già analizzato questo profilo, ritenendo che non trovi applicazione la normativa "Seveso", fatta salva una prescrizione espressa, contenuta nel suo parere, circa la realizzazione di un sistema di controllo delle soglie. Per il settore autorizzazioni rifiuti da ciò deriverebbe che il coinvolgimento del CTR sia superfluo”*;
2. In merito all'impatto odorigeno il Proponente richiama la nota dell'ARPAT del 14.01.2021, che deve tuttavia ritenersi superata dal più recente parere conclusivo del 21.01.2022, che conclude favorevolmente all'approvazione del progetto ed argomenta quanto segue: *“Le emissioni in atmosfera vengono trattate nella prescrizione n. 5. La Ditta ha depositato la documentazione ed i chiarimenti richiesti dall'ARPAT, anche su questo specifico punto. Fermo restando che si tratta di profili che non sono di competenza dell'Amministrazione comunale, ma di altri enti convocati in Conferenza, che si sono confrontati e pronunciati sulle questioni (giustamente) evocate dal Comune.”*;

In ogni caso si tratta di una criticità che non potrebbe in alcun caso impedire il rilascio del PAUR ad ECOVIP, ma, al più, costituire oggetto di specifiche prescrizioni. Come peraltro già accaduto.

3. in merito all'impatto visivo, il Proponente evidenzia che il piano attuativo prevede la messa in opera di centinaia di piante a corredo dell'insediamento, su ogni lato (in prevalenza della specie del “populus nigra italica” e piante cespugliate). La posa in opera delle piante è in parte già avvenuta e continuerà a partire dal prossimo autunno con l'obiettivo di ottenere una ricomposizione complessiva e non strutturata delle componenti verdi di nuovo impianto con le preesistenze, tale da minimizzare l'impatto visivo del costruito. Inoltre sono state previste le tinteggiature in colore verde degli edifici, in parte sono già avvenute e saranno con il tempo completate;

4. In merito all'impatto acustico, il Proponente evidenzia che le misurazioni effettuate hanno escluso la presenza di emissioni acustiche fuori norma;
5. l'attività nasce in seguito ad una autorizzazione diretta da parte della Provincia di Pisa (Autorizzazione Provinciale n. 3221 del 29.12.2000 e precisazione n. 369 del 21.02.2001) su una parte dell'area adesso interessata, all'epoca avente superficie di mq. 9.900); in seguito la strumentazione urbanistica Comunale ha previsto la riorganizzazione e l'ampliamento dell'attività, avvenuta attraverso la presentazione di un Piano Attuativo con contestuale variante di perimetrazione, approvato dal Comune di Santa Maria a Monte, per “ *la riorganizzazione e ampliamento di una attività produttiva di autodemolizione e recupero di materiali pericolosi e non*”, convenzionato in data 8 agosto 2014 rep. 4096, trascritto a Pisa in data 13 agosto 2014 serie 1 vol. 76/1, tuttora valido. La superficie territoriale oggetto di intervento è di mq. 35.223. Condizione imprescindibile alla concreta attuazione delle previsioni del piano Attuativo è stata la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria ed in primis l'allaccio diretto dell'insediamento con la Variante Francesca bis attraverso un ponte sul fosso e antifosso dell'Usciana, realizzato, collaudato e ceduto alla disponibilità del Comune di Santa Maria a Monte. In ordine di tempo gli ultimi titoli edilizi richiesti hanno riguardato la realizzazione di una tettoia tergaie a quelle già esistenti, per la quale è stato rilasciato dal Comune di Santa Maria a Monte il permesso di costruire n. 19/01 in data 11.3.2019 e successiva variante in corso d'opera con SCIA presentata in data 7 agosto 2019. L'ultima tettoia realizzata ha una superficie coperta pari a circa mq. 1965; i lavori sono ancora in corso d'esecuzione. Le opere realizzate sono conformi alla strumentazione urbanistica ed edilizia vigente nel tempo, le ultime al Piano Attuativo citato ed ancora valido. Quanto alla previsione urbanistica essa è del tutto coerente con quanto previsto dai comuni del Comprensorio del cuoio, limitrofi a Santa Maria a Monte - (Santa Croce s. Arno, Castelfranco di Sotto) che hanno anch'essi localizzato insediamenti simili a quello in esame a ridosso dell'asta dell'Usciana, in seguito alle previsioni della programmazione urbanistica territoriale coerente con il Piano Intercomunale degli anni 70, che disegnava le aree produttive e le infrastrutture principali, fra cui la nuova Francesca Bis. Inoltre la realizzazione della infrastruttura di collegamento diretto con la nuova Francesca Bis ha fatto automaticamente cessare il passaggio di automezzi nella strada lungo il collettore, sia in direzione di Castelfranco di Sotto che di Santa Maria a Monte, passaggio che costituiva elemento di disagio per le abitazioni dei proponenti l'Osservazione.
6. Il Proponente in merito al punto “6” evidenzia che le prime abitazioni ad est sono a distanza di oltre 100 mt, le altre a nord-est ancora più distanti.

#### CONSIDERAZIONI DELLA CONFERENZA

1. In merito all'assoggettabilità dello stabilimento Ecovip nella configurazione progettuale, ai disposti del Dlgs. 105/2015 (Seveso III), La Conferenza rimanda a quanto considerato e dato atto nel paragrafo “*Componente Salute Pubblica*” pag. 16-17 del presente verbale;
2. In merito all'impatto odorigeno, la Conferenza condivide le controdeduzioni del proponente ed osserva che è stato acquisito il parere favorevole dell'ARPAT e rimanda a quanto argomentato a pag. 12 del presente verbale “*Componente Aria e emissioni odorigene*”;
3. In merito al potenziale impatto paesaggistico, si rimanda a quanto argomentato a pag. 15-16 del presente verbale e si ricorda che nell'ambito del procedimento è stato acquisito il parere favorevole del competente settore regionale per la tutela del paesaggio, che a tal riguardo ha evidenziato la necessità che venga mitigata la presenza dello stesso e gli effetti dell'attività svolta, limitandone l'impatto visivo così da inserirsi correttamente nella maglia agricola storica: a tal proposito verrà introdotta specifica prescrizione;
4. In merito all'impatto acustico, osserva che è stato acquisito il parere favorevole dell'ARPAT e rimanda a quanto argomentato a pag. 16 del presente verbale “*Componente Rumore e vibrazioni*”;
5. In merito alla non coerenza con il Regolamento Urbanistico vigente, si evidenzia che nell'ambito del procedimento è stata richiesta una Variante al Regolamento Urbanistico comunale di Santa Maria a Monte: modifica dell'articolo 44 delle N.T.A. del RU stesso, come riportato di seguito: “*Art.44 – Attività di recupero, trattamento e riciclo materiali 1. All'interno delle aree individuate con la suddetta classificazione, sono consentite attività di deposito materiali edili, deposito e trattamento di materiale inerte, stoccaggio di rifiuti nel rispetto ed in conformità degli atti deliberativi e delle autorizzazioni rilasciate dalla Regione Toscana o dell'Amministrazione Provinciale di Pisa.*” (variante automatica per effetto del rilascio dell'AIA ai sensi dell'art. 208 Dlgs. 152/06);
6. In merito alla distanza dell'impianto da insediamenti abitativi, si prende atto di quanto evidenziato dal Proponente;
7. per quanto attiene agli impatti sull'atmosfera e sulla risorsa idrica, si rimanda a quanto evidenziato ai punti 2 ed 8;

8. In merito alla possibile contaminazione delle acque sotterranee e superficiali in concomitanza di importanti fenomeni esondativi, si evidenzia che il Proponente ha predisposto una dettagliata relazione idrogeologica, che in merito al rischio idraulico è stato acquisito anche il parere favorevole dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale ed in merito ai fenomeni di contaminazione è stato acquisito anche il parere favorevole di ARPAT e per opportuni approfondimenti si rimanda a quanto evidenziato a pag. 13-14 del presente verbale "Componente Suolo e Sottosuolo";

Il Proponente in merito ai contenuti delle osservazioni n. 4, 5, 6, e 7 evidenzia che contengono in parte contenuti politici, a cui ritiene di non voler rispondere.

La Conferenza analizza e controdeduce tutti gli aspetti di carattere tecnico, le valutazioni politiche rispetto ai contenuti delle osservazioni saranno svolte dalla Giunta Regionale in sede di espressione delle proprie competenze in merito alla pronuncia di VIA.

In merito alle osservazioni n. 2 e 5, la Conferenza evidenzia che le argomentazioni richiamate sono del tutto generiche; tuttavia la finalità della Valutazione di Impatto Ambientale è quella di valutare i possibili impatti/rischi ambientali, così come emerge dall'istruttoria condotta. Sono state analizzate in modo specifico le componenti ambientali e per ciascuna sono state evidenziate eventuali criticità e messe in campo opportune prescrizioni, al fine di contrastare i possibili effetti sull'ambiente e sulla salute umana. Altresì, si ricorda che l'impianto Ecovip, è un impianto già esistente sul territorio e già inserito nella realtà economica del Comune di Santa Maria a Monte. In esito alla valutazione sono state introdotte dal proponente ulteriori mitigazioni e inserita una specifica prescrizione afferente alla componente del paesaggio.

## **ESITI DELL'ISTRUTTORIA INTERDISCIPLINARE AI FINI VIA**

**Dato atto** quindi che tutte le componenti ambientali interessate dal progetto sono state oggetto di approfondita istruttoria da parte dei soggetti interessati ai fini della valutazione, ciascuno per le proprie competenze, i quali si sono espressi favorevolmente;

**Rilevato** che il proponente ha risposto puntualmente alle integrazioni richieste dall'Amministrazione procedente;

**Dato Atto** che:

- sono stati presi in esame gli elaborati progettuali ed ambientali presentati dal proponente, nonché i pareri ed i contributi tecnici, pervenuti nel corso dell'istruttoria;
- è stato preso in considerazione il progetto in esame e ne sono stati analizzati gli impatti dovuti alla sua realizzazione e le necessarie misure di mitigazione e monitoraggio;

**Valutato** che per le considerazioni svolte nelle premesse, gli studi e le elaborazioni effettuati dal proponente, le previste iniziative di mitigazione e monitoraggio, nonché le raccomandazioni di seguito elencate, assicurino la compatibilità del progetto in esame con lo stato delle componenti ambientali interessate, in ordine agli impatti prevedibili;

**Ritenuto** per quanto sopra premesso ed esposto che vi siano gli elementi per esprimere una pronuncia di compatibilità ambientale favorevole, subordinatamente al rispetto delle seguenti **prescrizioni** e con l'indicazione delle seguenti **raccomandazioni**:

**PRESCRIZIONE componente paesaggio:**

1. si prescrive un rafforzamento della barriera vegetazionale attorno all'impianto, in particolar modo sul lato del Canale di Usciana, utilizzando specie arboree presenti nell'area di cui alcune più mature, che aiutino a mitigare la presenza e gli effetti dell'attività svolta, ne limitino l'impatto visivo e lo inseriscono correttamente nella maglia agricola storica. Entro un anno dal rilascio dell'AIA, ai fini dell'ottemperanza, il proponente dovrà depositare al Settore Paesaggio della Regione Toscana, documentazione descrittiva degli interventi realizzati.

*(la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza e controllo a cura del Settore Paesaggio della Regione Toscana).*

## **RACCOMANDAZIONI**

Si raccomanda che in AIA sia prescritto che l'azienda si deve dotare di un sistema informatico al fine di garantire sempre il non superamento delle soglie di cui all'Allegato 1 del Dlgs. 105/2015.

Si ricorda che se saranno prodotti materiali da scavo dovranno essere gestiti nel rispetto del DPR 120/2017.

Si ricorda che è necessario che nelle attività ricadenti nei comuni appartenenti alle aree di superamento di cui alla DGR 1182/2015, siano attuate necessarie misure di mitigazione e/o contenimento relativamente all'inquinante oggetto della criticità e dei suoi precursori.. Nel corso della procedura autorizzatoria, si ricorda pertanto l'applicazione dei valori limite indicati nel documento tecnico – Allegato 2 – del PRQA ovvero, qualora presenti, quelli delle specifiche BAT settoriali con particolare riferimento agli inquinanti emessi oggetti di criticità ambientale nella zona di riferimento.

Si ricorda che considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 2000/60/CE, dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici interessati dall'impianto in progetto, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.

**Si ricorda, infine, al Proponente, che l'utilizzo della nuova tettoia, di cui al Permesso di Costruire n. 19/001 del 11/03/2019, sarà possibile solo dopo il rilascio dell'agibilità della stessa vincolata alla messa in sicurezza dell'area ed al collaudo delle opere idrauliche.**

### **DURATA DELLA PRONUNCIA DI VIA**

In considerazione delle caratteristiche del progetto, nonché del cronoprogramma presentato dal proponente, che prevede per la realizzazione dei lavori un periodo pari a anni **5 (=cinque)**, la durata della pronuncia di VIA è individuata in anni **5 (=cinque)**, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente da inviare prima della scadenza della validità.

Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del d.lgs.152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali contenute nel quadro prescrittivo.

**Valutata** la necessità di:

- attendere il parere tecnico della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco e nello specifico del Comitato Tecnico Regionale (CTR) in merito all'applicabilità del Dlgs. 105/2015 all'impianto in oggetto alla luce di quanto espresso nella sentenza del Tar Marche e confermato in appello dalla recentissima sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 490 del 25 gennaio 2022 e di quanto asserito nella risposta al quesito n.16 del tavolo di coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale del Dlgs. 105/2015;
- stante la posizione unica regionale favorevole con prescrizioni ai fini della compatibilità ambientale formatasi nella riunione odierna, proseguire i lavori della Conferenza dei Servizi per l'acquisizione delle determinazioni conclusive ai fini del rilascio delle autorizzazioni da ricomprendere nel PAUR dai soggetti competenti ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006;

**PER TUTTO QUANTO SOPRA** esposto, visto e considerato, i presenti concludono pertanto di **sospendere i lavori della Conferenza, aggiornandoli ad una nuova seduta**, già programmata per il giorno **mercoledì 3 agosto 2022**, a seguito dell'acquisizione del parere del CTR.

Non essendovi null'altro da discutere, la Presidente, data lettura del verbale, conclude i lavori della Conferenza alle ore 12:45 e dispone la trasmissione in via telematica a tutti i Soggetti che hanno presenziato ai lavori della Conferenza per la sottoscrizione del presente verbale in forma digitale relativamente alle sole parti in cui sono stati presenti.

Firenze, 12/07/2022

<b>I partecipanti alla Conferenza</b>	<b>Firma</b>
RUR Arch. Carla Chiodini	Firmato digitalmente

Marco Paoli	Firmato digitalmente
Francesca Ringressi	Firmato digitalmente
Paolo Di Carlo	Firmato digitalmente